

1. L'espressione "Il grande bluff" non si riferisce al passaggio formale della revoca dell'incarico ai difensori Taormina e Micalizzi e al rinnovo della nomina, di cui si è data notizia nell'articolo citato e non ne viene messa in discussione la veridicità, ma definisce il gesto messo in atto in aula dall'imputato De Luca, che ad avviso del cronista è stato uno stratagemma, un voler fingere di non volersi più affidare ai due professionisti poiché le loro richieste non sono state accolte dal Collegio giudicante, che di fatto gli ha consentito di far rinviare l'udienza in quanto appariva scontato che il legale d'ufficio avrebbe chiesto i termini a difesa per studiare le carte del processo. Lo stesso De Luca ha definito la revoca dell'incarico "un necessario espediente tecnico-processuale".

2. Nell'articolo viene riportato il testo del 1° comma dell'articolo 47 del Codice di procedura penale e non il 2°: il 1° comma è infatti quello applicato in aula dal Collegio giudicante, che prevede che "in seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo". L'ipotesi della sospensione del processo era dunque una possibilità e non un obbligo da parte del Tribunale, in quanto l'obbligo della sospensione viene sancito dal 2° comma, che così recita: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile". Il processo all'imputato De Luca si trova sì nella fase di svolgimento della discussione ma manca il requisito fondamentale per poterlo sospendere, ossia l'assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione della Cassazione.

Andrea Rifatto